



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

**DECRETO DELEGATO 20 aprile 2022 n.66**

**Noi Capitani Reggenti  
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 42 della Legge 22 dicembre 2021 n.207*

*Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.12 adottata nella seduta del 28 marzo 2022;*

*Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;*

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

## **DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

### **Art.1**

*(Istituzione e presupposto)*

1. Con il presente decreto delegato sono previste le disposizioni per l'applicazione e la gestione dell'Imposta di soggiorno istituita con l'articolo 42 della Legge 22 dicembre 2021 n.207.
2. Il presupposto per l'applicazione dell'Imposta di soggiorno è l'alloggio presso:
  - le strutture ricettive di cui al Titolo II della Legge 27 gennaio 2006 n.22, quali alberghi, residenze turistiche alberghiere, motel, villaggi turistici e campeggi, esercizi di affittacamere, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast;
  - le strutture per l'esercizio del turismo rurale di cui alla Legge 27 gennaio 2006 n.23;
  - gli ostelli per la gioventù e le case religiose di ospitalità di cui al Regolamento 8 giugno 2010 n.3 e successive modifiche.
3. L'imposta è dovuta per ogni pernottamento fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi.

### **Art.2**

*(Soggetti passivi e sostituto d'imposta)*

1. I soggetti passivi dell'imposta di soggiorno sono coloro che pernottano nelle strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere di cui al comma 2 dell'articolo 1, che non sono residenti o soggiornanti nella Repubblica di San Marino e che non rientrano fra i soggetti esenti di cui all'articolo 3.
2. L'imposta è corrisposta dai suddetti soggetti ai gestori delle strutture ricettive di cui al comma 2 dell'articolo 1, presso le quali pernottano.
3. L'imposta deve essere versata dal soggetto passivo entro il termine del soggiorno.

4. I gestori delle strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere assumono la qualifica di sostituto d'imposta e sono tenuti a riscuotere l'imposta dovuta dai soggetti passivi e a versarla all'Ufficio Tributario.

**Art. 3**  
*(Esenzioni)*

1. I soggetti esenti dal pagamento dell'Imposta di soggiorno sono:
  - a) il minore fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
  - b) l'autista di pullman che pernotta per esigenze di servizio;
  - c) l'accompagnatore turistico che presta l'attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo ogni venticinque partecipanti;
  - d) il soggetto con invalidità al 100%;
  - e) l'eventuale accompagnatore del soggetto con invalidità al 100%.
2. L'applicazione dell'esenzione è subordinata alla consegna, da parte degli interessati al gestore della struttura ricettiva, della documentazione necessaria ad attestare la condizione dei soggetti di cui al comma 1.

**Art. 4**  
*(Misura dell'Imposta di soggiorno)*

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata in base alle strutture e tipologie ricettive definite dalle vigenti normative di settore.
2. Le aliquote dell'Imposta di soggiorno sono indicate nell'allegato "A" al presente decreto delegato e sono modificabili con Regolamento del Congresso di Stato.

**Art. 5**  
*(Obblighi del sostituto d'imposta)*

1. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad informare i propri clienti ed intermediari dell'applicazione dell'Imposta di soggiorno, della relativa misura, delle esenzioni e sanzioni.
2. I gestori devono riscuotere l'Imposta di soggiorno dai propri ospiti, rilasciandone quietanza.
3. I gestori devono versare all'Ufficio Tributario le somme riscosse dai soggetti passivi d'imposta, entro il mese successivo dalla fine di ciascun semestre solare con le modalità definite con apposita circolare dell'Amministrazione finanziaria.
4. I gestori devono presentare la dichiarazione annuale per ogni struttura all'Ufficio Tributario, attraverso procedura informatica, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.

**Art. 6**  
*(Dichiarazione annuale)*

1. La dichiarazione di cui al comma 4 dell'articolo 5 deve contenere le presenze complessive annuali dei pernottamenti specificando:
  - a) i pernottamenti imponibili (anche se pari a zero);
  - b) i pernottamenti esenti di cui all'articolo 3;
  - c) i pernottamenti non assoggettati all'imposta;
  - d) ogni ulteriore informazione utile per la liquidazione dell'imposta e per l'effettuazione dei relativi controlli.
2. La dichiarazione presentata entro il 31 dicembre successivo all'anno di riferimento è considerata valida ma tardiva.

3. Il gestore può integrare o rettificare la dichiarazione validamente presentata entro i termini previsti dal comma 4 dell'articolo 5 e dal comma 2 del presente articolo, a condizione che non siano iniziate le verifiche o le attività di controllo ai sensi del presente decreto delegato o della Legge 16 dicembre 2013 n. 166 e sue successive modifiche.

4. La dichiarazione presentata oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento, o non presentata, viene considerata omessa.

5. Si considera infedele la dichiarazione validamente presentata nei termini previsti dal comma 4 dell'articolo 5 e dal comma 2 del presente articolo e nella quale:

- è stata omessa l'indicazione di uno o più pernottamenti imponibili; oppure
- è stata indicata una o più esenzioni non effettivamente spettanti.

#### **Art. 7**

##### *(Accertamento e controllo)*

1. L'Ufficio Tributario effettua i controlli sulla dichiarazione di cui al comma 1 dell'articolo 6.

2. Nell'attività di controllo l'Ufficio Tributario può:

- invitare il gestore ad esibire o trasmettere atti e documenti inerenti alla gestione dell'Imposta;
- inviare al gestore questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico con invito a restituirli compilati e firmati;
- richiedere informazioni ai competenti Uffici pubblici.

3. Nei casi di omessa dichiarazione di cui al comma 4 dell'articolo 6, l'Ufficio Tributario procede all'accertamento d'ufficio per la determinazione dell'imposta non dichiarata e non versata. In questo caso è obbligatoria la convocazione del gestore prima che sia emesso l'avviso di accertamento. Al fine della determinazione dell'Imposta, l'Ufficio Tributario può avvalersi dei dati e delle notizie comunque raccolti o di cui sia venuto a conoscenza, con facoltà di avvalersi di presunzioni prive dei requisiti di gravità precisione e concordanza.

4. L'attività di controllo si prescrive il 4° anno successivo al termine previsto di cui al comma 4 dell'articolo 5. In caso di omessa dichiarazione l'attività di controllo si prescrive entro il 5° anno successivo al termine di cui al comma 4 dell'articolo 5.

#### **Art. 8**

##### *(Sanzioni)*

1. Il mancato o ritardato versamento dell'imposta totale o parziale di cui al comma 3 dell'articolo 5 comporta, oltre al pagamento dell'imposta dovuta, l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa pari al 20% dell'imposta dovuta e degli interessi legali maggiorati di 2 punti calcolati sull'imposta non pagata dalla data di scadenza del termine di pagamento dell'imposta sino a quella di effettivo versamento.

2. La dichiarazione tardiva di cui al comma 2 dell'articolo 6 comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa pari ad euro 100,00.

3. La dichiarazione omessa di cui al comma 4 dell'articolo 6 comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa pari ad euro 250,00.

4. La dichiarazione infedele di cui al comma 5 dell'articolo 6 comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa pari ad euro 500,00.

5. In caso di mancato pagamento nei termini previsti delle somme accertate a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, l'Ufficio Tributario provvede all'iscrizione a ruolo ai sensi della Legge 25 maggio 2004 n. 70 e sue successive modifiche.

6. L'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni di cui al presente decreto delegato avvengono secondo le disposizioni di cui agli articoli 33, 34 e 35 della Legge 28 giugno 1989 n. 68 e successive modifiche ed è pertanto ammessa l'oblazione volontaria qualora il soggetto provveda, nei termini indicati ai predetti articoli di legge, al pagamento della sanzione prevista.

### **Art. 9**

*(Compensazioni o rimborsi)*

1. Nel caso di imposta versata in eccedenza rispetto al dovuto, la presentazione della dichiarazione annuale con saldo a credito costituisce domanda di rimborso. Il rimborso del saldo a credito avviene mediante compensazione con i versamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze.
2. Solo nel caso la compensazione non sia possibile il recupero del saldo a credito di cui al comma 1 avviene con liquidazione mediante bonifico bancario solo successivamente al definitivo accertamento del diritto al rimborso da parte dell'Ufficio Tributario.
3. La liquidazione del rimborso è sospesa in tutti i casi in cui il contribuente risulti debitore nei confronti dell'Ufficio Tributario per imposte di competenza del medesimo Ufficio non pagate dopo la scadenza dei termini ordinari previsti dalla legge; è in ogni caso ammessa la compensazione anche d'ufficio.
4. Non è rimborsata l'imposta pari o inferiore a euro 10,00 (dieci/00).

### **Art. 10**

*(Ricorsi)*

1. Le sanzioni pecuniarie amministrative previste dal presente decreto delegato sono impugnabili ai sensi del Titolo IV della Legge 28 giugno 1989 n.68 e sue successive modifiche, fatta eccezione per le sanzioni pecuniarie amministrative di importo superiore ad euro 10.000,00 (diecimila/00) che sono impugnabili a norma del Titolo II della Legge n.68/1989.

### **Art. 11**

*(Entrata vigore)*

1. L'imposta di soggiorno di cui al presente decreto delegato trova applicazione a partire dal 1° Luglio 2022.

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 20 aprile 2022/1721 d.F.R.*

I CAPITANI REGGENTI  
*Oscar Mina – Paolo Rondelli*

IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI  
*Elena Tonnini*

**ALLEGATO "A"**

**MISURA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

<b>TIPOLOGIA</b>	<b>CLASSIFICAZIONE</b>	<b>IMPOSTA (euro)</b>
Strutture ricettive alberghiere (hotel, residenze turistico-alberghiere e motel)	1 stella	0,70
	2 stelle	1,00
	3 stelle	2,00
	4 stelle	3,00
	5 stelle	4,00
Strutture ricettive all'aria aperta (villaggi turistici)	2 stelle	1,00
	3 stelle	2,00
	4 stelle	3,00
Strutture ricettive all'aria aperta (campeggi)	1 stella	0,20
	2 stelle	0,40
	3 stelle	0,60
	4 stelle	0,80
Esercizi di affittacamere	Categoria unica	0,70
Case ed appartamenti per vacanze	Categoria unica	0,70
Bed & breakfast	Categoria unica	0,70
Strutture per l'esercizio del turismo rurale	Categoria unica	0,70
Ostelli per la gioventù e le case religiose	Categoria unica	0,70